

Penale Sent. Sez. 6 Num. 25573 Anno 2012

Presidente: MILO NICOLA

Relatore: PAOLONI GIACOMO

Data Udiienza: 14/12/2011

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. **BIDOGNETTI Francesco**, nato a Casal di Principe (CE) il 29/01/1951
2. **DI TELLA Alberto**, nato ad Aversa (CE) il 30/11/1965
3. **FABOZZO Francesco**, nato a Casaluce (CE) il 10/04/1959
4. **PECCHIA Antonio**, nato a S. Cipriano d'Aversa (CE) il 20/10/1939
5. **STATUTO Rodolfo**, nato a Casaluce (CE) il 20/01/1935
6. **ZAGARIA Vincenzo**, nato a S. Cipriano d'Aversa (CE) il 22/06/1957

avverso la sentenza emessa il 16/12/2009 dalla Corte di Appello di Napoli;

letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;

udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di tutti e sei gli imputati;

uditi i difensori dei ricorrenti:

avv. Ida Blasi (in sostituzione dell'avv. Massimo Biffa) per Zagaria, avv. Giuliana Lombardi (in sostituzione dell'avv. Angelo Raucci) per Pecchia, avv. Michele A. Basile e avv. Giovanni Aricò per Fabozzo, avv. Mario Zarrelli per Statuto, i quali, tutti riportandosi ai motivi delle rispettive impugnazioni, hanno insistito per l'accoglimento delle stesse e l'annullamento della sentenza di appello.

FAITTO E DIRITTO

1. All'esito di articolate indagini preliminari coinvolgenti numerosi indagati e costituenti sviluppo di prolungate attività investigative su manifestazioni della criminalità organizzata campana con riferimento alle diffuse attività criminose riconducibili al gruppo denominato clan dei Casalesi, radicato in origine in provincia di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale

composta dai signori magistrati:

Dott. Nicola	Milo	presidente
Dott. Francesco	Gramendola	consigliere
Dott. Giacomo	Paoloni	consigliere
Dott. Anna Maria	Fazio	consigliere
Dott. Anna	Petruzzellis	consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi proposti da:

1. **BIDOGNETTI Francesco**, nato a Casal di Principe (CE) il 29/01/1951
2. **DI TELLA Alberto**, nato ad Aversa (CE) il 30/11/1965
3. **FABOZZO Francesco**, nato a Casaluce (CE) il 10/04/1959
4. **PECCHIA Antonio**, nato a S. Cipriano d' Aversa (CE) il 20/10/1939
5. **STATUTO Rodolfo**, nato a Casaluce (CE) il 20/01/1935
6. **ZAGARIA Vincenzo**, nato a S. Cipriano d' Aversa (CE) il 22/06/1957

avverso la sentenza emessa il 16/12/2009 dalla Corte di Appello di Napoli;

letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;

udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott.

Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di tutti e sei gli imputati;

uditi i difensori dei ricorrenti:

avv. Ida Blasi per Zagaria, avv. Giuliana Lombardi (in sostituzione dell'avv.

Angelo Raucci) per Pecchia, avv. Michele A. Basile e avv. Giovanni Aricò per Fabozzo, avv. Mario Zarrelli per Statuto, i quali, tutti riportandosi ai motivi delle rispettive impugnazioni, hanno insistito per l'accoglimento delle stesse e l'annullamento della sentenza di appello.

FATTO E DIRITTO

1. All'esito di articolate indagini preliminari coinvolgenti numerosi indagati e costituenti sviluppo di prolungate attività investigative su manifestazioni della criminalità organizzata campana con riferimento alle diffuse attività criminose riconducibili al gruppo denominato clan dei Casalesi, radicato in origine in provincia di

*fu sost. della
Av. Bitta
No. 21.1.10*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1871

Caserta (Casal di Principe) ma estendente ben oltre tale territorio la propria egemone influenza criminosa, i sei imputati generalizzati in epigrafe sono stati rinviati a giudizio, con altri imputati, per rispondere di più fatti delittuosi integrati dalle seguenti imputazioni.

Per tutti, ad eccezione di Di Tella: capo A): concorso in estorsione continuata pluriaggravata, connotata da metodi e scopi camorristici, posta in essere in pregiudizio dell'associazione temporanea di imprese formata dalla Pizzarotti S.p.A. di Parma e dalla ditta C.M.C. di Ravenna aggiudicatarie nel 1992 dei lavori per la costruzione della nuova casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (valore complessivo 80 miliardi di lire) , a.t.i. confluita nella società consortile Con.Capua s.r.l. all'uopo formata, gestita dal dipendente della Pizzarotti ing. Stefano Soncini e con compiti di direzione del cantiere edificatorio affidati all'altro dipendente della Pizzarotti ing. Giovanni Negro. Condotta estorsiva facente capo ai vertici del clan dei Casalesi e in particolare e tra gli altri a Francesco Bidognetti (inteso "Ciccio 'e mezzanotte") e a Vincenzo Zagaria, tradottasi in più atti di intimidazione e coercizione compiuti nei confronti dei citati Soncini e Negro, sì da imporre alla società Con.Capua il versamento di una tangente periodica pari al 5% del valore dei lavori fatturati nonché la concessione di una serie di subappalti ad imprese locali indicate dal Bidognetti e dallo Zagaria ovvero per essi da Domenico Ilardi, titolare della Motrer S.p.A. già subappaltataria per opere di movimento terra. Imprese segnatamente individuate nelle ditte facenti capo in forma diretta o indiretta ai vertici del clan dei Casalesi e, tra le altre, ai coimputati imprenditori beneficiari degli imposti subappalti Francesco Fabozzo (subappalti per 370 milioni di lire), Antonio Pecchia (subappalti per 2.652 milioni di lire), Rodolfo Statuto (subappalti per 3.500 milioni di lire).

Per Vincenzo Zagaria: capo B): concorso (con il coimputato giudicato in separata sede Dario De Simone, collaboratore di giustizia) in lesioni personali pluriaggravate per avere, nel quadro della descritta attività estorsiva, colpito il direttore dei lavori ing. Negro con uno schiaffo al volto, che gli cagionava la perforazione del timpano di un orecchio (episodio intimidatorio avvenuto il 31.7.1992).

Per Francesco Bidognetti: capo C): detenzione e porto illegali di una pistola di marca e calibro imprecisati, mostrata con fini di minaccia all'ing. Soncini, forzosamente "convocato" alla presenza propria, dello Zagaria e di altri esponenti del clan dei Casalesi per discutere dei rapporti tangenziali instaurati dal sodalizio criminale per la progettata edificazione del carcere di Santa Maria C.V. (episodio verificatosi nel 1993).

Per Alberto Di Tella: capo D): concorso in tentata estorsione continuata, aggravata anche da modalità e finalità camorristiche dei fatti, volta ad indurre la Con.Capua a corrispondere somme a titolo di tangente sui lavori edificatori del nuovo carcere di S. Maria C.V., integrata da due episodi di incursioni armate consistiti nell'esplosione il 15.2.1993 e il 22.6.1993 ripetuti colpi di arma da fuoco all'interno del cantiere edificatorio, danneggiando attrezzature, strutture e mezzi meccanici ivi presenti. Fatti intimidatori compiuti dalla fazione camorristica scissionista dal clan dei Casalesi facente capo agli scissionisti dell'area di Marcianise ("marcianisani") Giuseppe Quadrano e Salvatore Belforte, venuti in conflitto con i vertici del gruppo rappresentati da Francesco Bidognetti e Francesco Schiavone; capo E): concorso in detenzione e porto illegali delle armi da sparo utilizzate nei due attentati intimidatori sub D).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con sentenza resa il 28.2.2007 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha riconosciuto, per quanto di interesse in questa sede, gli imputati Bidognetti, Zagaria, Fabozzo e Pecchia colpevoli del delitto di concorso in estorsione aggravata continuata sub A). Ha prosciolto da tale accusa Rodolfo Statuto per non aver commesso il fatto nonché il Bidognetti dal reato sub C) per insussistenza del fatto, altresì dichiarando improcedibile il reato di lesioni sub B) ascritto allo Zagaria perché, esclusa la contestata aggravante ex art. 583 -co. 1, n. 2- c.p., estinto per prescrizione. Lo stesso Tribunale ha riconosciuto il Di Tella colpevole dei reati a lui contestati con i capi D) ed E) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per l'effetto, concesse agli imputati Fabozzo e Pecchia le attenuanti generiche stimate prevalenti sulle aggravanti e all'imputato Di Tella l'attenuante della collaborazione ex art. 8 L. 203/91, il Tribunale ha condannato: Francesco Bidognetti e Vincenzo Zagaria alla pena di dodici anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno; Francesco Fabozzo e Antonio Penna alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa ciascuno; Alberto Di Tella alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Il Tribunale ha sviluppato un'ampia e pertinente premessa metodologica sui criteri di valutazione delle prove e in particolare delle dichiarazioni accusatorie (chiamate in correità o in reità) dei numerosi collaboranti esaminati nel corso del dibattimento, ivi compresi i coimputati nel processo (Domenico Bidognetti, Dario De Simone, Alberto Di Tella, Giuseppe Quadrano), soffermandosi sul carattere che debbono rivestire i riscontri c.d. individualizzanti previsti dall'art. 192 co. 3 c.p.p., sulla possibilità che detti riscontri siano integrati -in un contesto di reciproco e incrociato avallo- da autonome dichiarazioni di altri collaboranti (criterio della "convergenza del molteplice") nonché sulla possibile valutazione "frazionata" degli apporti informativi di ciascun dichiarante o collaborante.

Alla stregua delle emergenze processuali, quindi, il Tribunale di Santa Maria C.V. ha considerato dimostrata la responsabilità degli imputati che ha ritenuto colpevoli sulla base, in sintesi, dei seguenti compendi probatori.

Responsabilità dei capi del sodalizio camorristico dei Casalesi Francesco Bidognetti e Vincenzo Zagaria e dei titolari delle imprese beneficiarie di subappalti imposti forzosamente al consorzio Concapua, Francesco Fabozzo e Antonio Pecchia, per la vicenda estorsiva connessa ai lavori edificatori del nuovo carcere di Santa Maria C.V. (capo A), ritenuta fondata: sulle chiamate in correità dei coimputati collaboratori di giustizia Domenico Bidognetti e Dario De Simone, surrogate anche dalle chiamate in reità dei collaboranti Carmine Schiavone e Francesco Cirillo; sulle dichiarazioni dei responsabili tecnici della impresa Pizzarotti aggiudicataria dell'appalto per il carcere, ing. Soncini e ing. Negro; sulle deposizioni testimoniali di più lavoratori del cantiere per il nuovo carcere (Sergio Contrada, Raffaele Sorrentino) e di altre persone (Gaetano Iorio titolare dell'impresa Edilbeton, fornitrice di calcestruzzo per la Concapua nelle fasi iniziali dei lavori, poi estromessa per volere del capo dei Casalesi Francesco Schiavone, determinato a favorire il subappalto ad altra impresa pure legata, come la stessa Edilbeton, alla consorteria camorristica).

Responsabilità del solo Alberto Di Tella (i coimputati negli stessi reati sono stati prosciolti perché non raggiunti, ad avviso del Tribunale, da prove sufficienti e concordanti) per i due *raid* intimidatori (esplosioni di colpi di arma da fuoco su veicoli e attrezzature) eseguiti nel cantiere del nuovo carcere per rivendicare le pretese

tangentizie dell'ala camorristica separatasi (scissionisti) dal clan dei Casalesi (capi D ed E) presenti nel cantiere considerata provata dalle dichiarazioni confessorie e collaborative dello stesso Di Tella e del coimputato Quadrano, avvalorate da testimonianze dei lavoratori presenti in occasione delle due sparatorie.

3. La sentenza del Tribunale è stata appellata dai cinque predetti imputati condannati e dal pubblico ministero (con riferimento: all'assoluzione di Rodolfo Statuto dal reato di estorsione continuata sub A; all'assoluzione dei coimputati del Di Tella e del Quadrano dai fatti di tentata estorsione sub D ed E; all'entità delle pene inflitte ai quattro imputati appellanti per il reato sub A).

Con sentenza emessa in data 16.12.2009 la Corte di Appello di Napoli, nella sostanziale conferma delle condivise ricostruzione e valutazione dei fatti integranti la regiudicanda operate dalla decisione di primo grado, ha adottato le seguenti statuizioni:

a) in accoglimento dell'appello del p.m. ha dichiarato, in riforma della prima sentenza, Rodolfo Statuto colpevole del reato ascrittogli con il capo A) della rubrica, quale imprenditore beneficiario dei lavori di subappalto dell'opera pubblica affidatigli su indicazione del clan dei Casalesi, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche stimate equivalenti ad aggravanti e recidiva, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa:

b) ancora in accoglimento dell'appello del p.m. ha inasprito la pena inflitta ad Alberto Pecchia, determinandola (per effetto di un bilanciamento di equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti) in sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, nonché la pena inflitta a Francesco Bidognetti e a Vincenzo Zagaria, determinandola in quattordici anni di reclusione ed euro 2.250,00 di multa ciascuno;

c) ha dichiarato estinto per prescrizione il reato sub E) (armi da sparo) ascritto ad Alberto Di Tella, rideterminando la pena allo stesso irrogata (relativa alla sola imputazione sub D) in quattro anni di reclusione ed euro 900,00 di multa.

Sul merito delle imputazioni e sulla fondatezza delle accuse mosse agli imputati, la Corte partenopea ha puntualizzato, sul piano metodologico, le piene valenze probatorie riconoscibili alle acquisite dichiarazioni dei collaboranti, in molti casi coimputati negli stessi reati attribuiti agli attuali ricorrenti, ribadendone i connotati di attendibilità intrinseca ed estrinseca. Anche con riguardo alle propalazioni confessorie e accusatorie di Domenico Bidognetti, coimputato nel reato estorsivo sub A), intervenute in fase di avanzata istruttoria dibattimentale ed anche facendo riferimento ai separati contesti processuali che avvalorano, sebbene in termini non ancora definitivi (in particolare il c.d. processo Spartacus), la "contiguità" criminosa di più imputati e in special modo degli imputati concorrenti "moralì" nella vicenda estorsiva per i lavori del nuovo carcere di Santa Maria C.V., quali il Pecchia, il Fabozzo e (in dissonanza con le conclusioni del Tribunale) lo Statuto, divenuti beneficiari dei subappalti per la fornitura di calcestruzzo e conglomerati cementizi "imposti" all'impresa Pizzarotti (*id est* al consorzio Concapua, di cui la società parmense è l'entità imprenditoriale più rilevante) dal clan camorristico dei Casalesi. In questa prospettiva la sentenza di appello, pur condividendo -con la sola eccezione del diverso vaglio della posizione dell'imputato Statuto- le conclusioni raggiunte dalla sentenza del Tribunale, non si è limitata a richiamarsi alla stessa nel giudicare infondati i rilievi degli imputati e (in parte) del p.m. appellanti, ma con commendevole acribia ha proceduto, nel solco tracciato dai motivi di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impugnazione degli appellanti, ad una nuova ed autonoma riconsiderazione critica del compendio probatorio acquisito all'esito della estesa istruttoria dibattimentale. Corretto rinnovato esame del corposo compendio probatorio, scandito dal dettagliato e puntuale esame di tutti i numerosi motivi di gravame prospettati dalle parti appellanti e dalla attenta rilettura comparativa delle fonti di prova, non ultima quella concernente talune reticenze o elusività delle pur importanti e decisive dichiarazioni rese (in forma assistita) dall'ing. Stefano Soncini, unico vero gestore dei lavori edificatori del nuovo carcere per conto delle imprese aggiudicatarie consorziate. Rilettura che diviene particolarmente approfondita ai fini della affermata responsabilità concorsuale (morale) nell'estorsione dell'imputato Statuto, troppo sbrigativamente esclusa dai giudici di primo grado.

4. Per mezzo dei rispettivi difensori i sei imputati indicati in epigrafe hanno impugnato per cassazione la sentenza di appello, deducendo vizi di legittimità della decisione ricondotti alla duplice tipologia della violazione di legge (processuale o sostanziale) e della carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

Intuibili ragioni di speditezza espositiva inducono a far seguire alla enunciazione dei motivi di ricorso di ogni singolo imputato, per gli effetti cui all'art. 173 co. 1 disp. att. c.p.p., le immediate valutazioni di questo giudice di legittimità. Non senza anticipare subito che i ricorsi di tutti e sei gli imputati vanno respinti. Vuoi per la giuridica infondatezza dei motivi proposti, vuoi -in taluni casi- per loro intrinseca indeducibilità, in quanto generici (*id est* aspecifici), perché replicanti invariati motivi di gravame senza reali rilievi sul percorso decisorio della decisione di appello, ovvero attinenti a profili di merito imperniati su una rivalutazione alternativa dei dati processuali e delle fonti di prova tesa ad un riesame controfattuale della regiudicanda affatto estraneo al giudizio di legittimità.

Sotto quest'ultimo profilo giova aggiungere, con riguardo ai vari motivi di impugnazione dei ricorrenti che adducono vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, che l'area referenziale del controllo della motivazione cui è chiamato il giudice di legittimità, anche dopo la novella normativa apportata alla lettera e) dell'art. 606 co. 1 c.p.p. dalla legge n. 46/2006, non permette a questa Corte una reinterprete dei dati probatori fattuali, esulando dal giudizio di legittimità una verifica della correttezza della motivazione in relazione ai dati probatori, il cui significato e valore debbono essere sempre definiti dal giudice del merito, non potendoli certamente ricomporre il giudice di legittimità in base ad una non consentita lettura degli atti di causa, autonoma ovvero suggerita dal ricorrente (cfr., tra le molte decisioni: Cass. Sez. 6, 18.12.2006 n. 752, Romagnolo, rv. 235732; Cass. Sez. 4, 7.11.2006 n. 2618, Librino, rv. 235782; Cass. Sez. 2, 11.1.2007 n. 7380, Messina, rv. 235716). Osservazioni che nel presente processo valgono in modo particolare per le critiche mosse dai ricorrenti alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, di cui i ricorsi delineano una impropria rilettura. Ma non può non ribadirsi che il sindacato di legittimità sulle valutazioni delle chiamate di correo compiute dai giudici del merito non consente un controllo semiologico del significato fattuale di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché una simile analisi si tradurrebbe in una indebita sovrapposizione di giudizio invasiva della cognizione propria del giudice di merito, potendosi e dovendosi in sede di legittimità unicamente controllare la coerenza logica degli argomenti attraverso i quali le decisioni di merito ritengono dimostrata la valenza delle diverse fonti di prova, in sé stesse o in

loro vicendevole connessione (cfr.: Cass. Sez. 4, 10.12.2004 n. 5821/05, Alfieri, rv. 231302; Cass. Sez. 5, 17.9.2009 n. 2086/10, Lucchese, rv. 245729).

Tali ultimi rilievi rendono opportuna, infine, una collegata puntualizzazione di carattere generale, avuto riguardo alla omologia dei rilievi dei ricorrenti in tema di addotta inosservanza del disposto dell'art. 192 co. 3 c.p.p. in rapporto al vaglio, una volta superata la verifica di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (chiamanti in correità o in reità), di congruenza e concludenza dei necessari riscontri probatori. Sotto questo aspetto l'impugnata decisione di appello, ma lo stesso è a dirsi della sentenza del Tribunale, si mostra immune da discrasie o lacune, avendo condotto una disamina delle emergenze processuali afferenti alle rivelazioni dei c.d. pentiti giuridicamente corretta e conforme agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, soprattutto per quel che attiene alle categorie della reciprocità dei riscontri, costituiti da più dichiarazioni di collaboranti su uno stesso episodio riguardante uno stesso imputato (convergenza del molteplice), e della valutabilità frazionata delle dichiarazioni collaborative. La possibile comparsa di discrepanze o parcellari incertezze nelle dichiarazioni accusatorie dei pentiti, lungi dall'infirmarne il peso probatorio, non vanifica la loro affidabilità, quando il giudice di merito, come deve constatarsi per l'impugnata sentenza, ne abbia evidenziato con idonea motivazione la complessiva solidità nei rispettivi nuclei fondamentali (v. Cass. Sez. 6, 18.12.2009 n. 6425/10, Caramuscio, rv. 246528). Deve del pari chiarirsi in secondo luogo, trattandosi di evenienza pur presente nel processo in esame, che in tema di chiamata di correo, soltanto in senso lato può qualificarsi come indiretta (o *de relato*) una accusa che provenga da un coimputato della medesima associazione mafiosa di cui faccia parte l'accusato, il quale -pur non partecipe personale o diretto del fatto criminoso- di questo abbia acquisito piena e sicura conoscenza proprio in ragione della sua appartenenza, tanto più se in posizione di rilievo, alla comune organizzazione criminale (v. Cass. Sez. 1, 19.9.2008 n. 38321, Sarno, rv. 241490).

5. Ricorso di Alberto Di Tella.

1. Erronea applicazione dell'art. 8 L. 203/91 e illogicità della motivazione.

La Corte di Appello ha disatteso i dettami normativi che presiedono al riconoscimento della speciale attenuante della collaborazione per i reati compiuti con metodi e con finalità mafiose, facendone -in ciò confermando la prima sentenza- una applicazione parziale, cioè non computandola nella sua massima estensione (diminuzione della pena da un terzo alla metà) e senza tener conto del fatto che il reato di cui è stato accusato (coimputato) il Di Tella è un reato tentato e non consumato (capo D), che avrebbe richiesto la previa riduzione della pena ai sensi dell'art. 56 c.p., pena ridotta sulla quale calcolare poi l'attenuante della collaborazione ex art. 8 L. 203/91.

♦ La doglianza è infondata, ai limiti della deducibilità (mutuando l'identico motivo di appello pur vagliato dai giudici di secondo grado e investendo comunque il trattamento sanzionatorio riservato ai giudice di merito, non scrutinabile in sede di legittimità, se sorretto -come nel caso di specie- da adeguata e non illogica motivazione).

In primo luogo è frutto di mera illazione del ricorrente l'omessa considerazione da parte dei giudici di merito della natura tentata del delitto contestato al Di Tella, non sussistendo obbligo per il giudice di merito (proprio per l'autonomia della fattispecie criminosa integrata dall'art. 56 c.p.) di procedere al c.d. calcolo bifasico (pena fissata per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'ipotesi consumata del reato, sulla quale calcolare la riduzione ex art. 56 c.p.) e non invece alla determinazione della pena con criterio diretto o sintetico (cioè individuando subito la pena base ritenuta per il reato tentato), quale quello applicato nei confronti del ricorrente (cfr. Cass. Sez. 1, 16.5.2001 n. 37562, Botto, 220189).

In secondo luogo la sentenza di appello ha congruamente argomentato il mancato computo dell'attenuante della collaborazione ex art. 8 L. 203/91 nella sua massima estensione riduttiva (metà della pena base), evidenziando come -impregiudicata la notevole rilevanza del contributo conoscitivo offerto dal collaborante imputato- la ricostruzione e l'accertamento dei due gravi episodi di incursione armata presso il cantiere del nuovo carcere di Santa Maria C.V. risultano ampiamente provati sulla base delle concorrenti investigazioni e delle autonome fonti di prova raccolte durante le indagini preliminari.

2. Ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Erroneamente la Corte territoriale ha confermato la stessa incongruenza della motivazione della prima sentenza, negando all'imputato le attenuanti generiche sul presupposto dell'essere il loro valore "premiante" assorbito dalla già concessa attenuante speciale della collaborazione ex art. 8 L. 203/91, sebbene la giurisprudenza di legittimità riconosca piena compatibilità delle due attenuanti.

♦ Il motivo è privo di pregio. La Corte partenopea non ignora certamente che le due attenuanti ben possono concorrere, ma -avuto riguardo alla diversità dei presupposti normativi delle due attenuanti- ha unicamente escluso la possibilità di additiva concessione al Di Tella delle attenuanti innominate, motivando il diniego in rapporto alla specifica gravità dei delitti commessi dall'imputato e alla sua significativa capacità delinquenziale emergente dai numerosi precedenti penali, cioè in base a specifici dati attinenti all'applicabilità o non dell'art. 62 bis c.p. (cfr.: Cass. Sez. 1, 3.2.2006 n. 14527, Cariolo, rv. 233938; Cass. Sez. 6, 15.4.2010 n. 20145, Cantiello, rv. 247387).

6. Ricorso di Francesco Bidognetti.

1. Mancata assunzione di una prova decisiva.

L'intera vicenda che vede imputato il ricorrente ruota sulla maxi-tangente che il clan dei Casalesi avrebbe riscosso attraverso l'opera di sovrapproduzione sviluppata dalla società Motrer (subappaltataria per lavori di movimento terra), opera gestita da Domenico Ilardi (titolare della Motrer) anche con l'indicazione alla Concapua delle altre ditte destinatarie di subappalti per imposizione del gruppo camorristico. Sicché appare illogico non aver acquisito, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., le dichiarazioni rese dal citato Domenico Ilardi, diventato collaboratore di giustizia, deceduto prima del giudizio.

♦ La generica censura non solo è indeducibile, configurandosi come supposta violazione di legge non dedotta con i motivi di appello (art. 606 co. 3 c.p.p.), non rivenendosene traccia nell'atto di appello del Bidognetti contro la sentenza di primo grado, ma è manifestamente infondata. Per vero costituisce dato di fatto pacifico, uniformemente focalizzato dalle due decisioni di merito (né seriamente contestato dalle difese degli imputati), che il "suggerimento" rivolto dall'Ilardi all'ing. Soncini della Pizzarotti-Concapua, fin dalle prime fasi dei lavori edificatori, di attribuire subappalti a talune ben individuate imprese locali per le forniture di calcestruzzo e altri supporti,

altro non sia stato che l'esecuzione della specifica volontà del clan dei Casalesi e dei suoi vertici (Bidognetti-Schiavone).

2. Violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 co. 2 c.p.p.

La sentenza di appello (pp. 32 ss.) conviene sul fatto che la "chiusura" dell'estorsione ai danni della Concapua, cioè la definizione dell'accordo sulla percentuale tangenziale da applicarsi nella stabilità misura del 5 % del globale importo dell'appalto per il nuovo carcere sammaritano, sia avvenuta ancor prima dell'inizio dei lavori o comunque nella loro fase appena iniziale. Ciò sulla base del rilievo che nella riunione o incontro forzoso del Bidognetti con l'ing. Soncini si è discusso di una situazione (quanto ai subappalti ad imprese "vicine" ai Casalesi) già consolidata. In tale contesto impropriamente i giudici di appello sostengono che i collaboranti coimputati Domenico Bidognetti e Dario De Simone non avrebbero ricondotto al suddetto incontro la percentuale della tangente per così dire di carattere generale dovuta direttamente al sodalizio camorristico. In realtà dall'esame delle dichiarazioni dei due coimputati "pentiti" deve evincersi il contrario, cioè che la sostanziale chiusura del coattivo accordo camorristico sarebbe avvenuta durante il menzionato incontro. La diversa convinzione della Corte di Appello (vicenda estorsiva chiusa prima) conduce a ritenere il Bidognetti logicamente estraneo al progetto criminoso. Senonché a tal punto i giudici di appello, per superare l'evidente contraddizione, introducono la prospettazione di una ulteriore condotta criminosa dell'imputato, avulsa dall'accusa contestatagli con il rinvio a giudizio e violatrice -quindi- della regola dettata dall'art. 521 c.p.p., sostenendo una sorta di progressività dell'azione e dell'evento estorsivi ed affermando che la definizione dell'entità della tangente pretesa e delle modalità di suo versamento (la ridetta "chiusura" dell'estorsione) non coincide con l'avvenuta consumazione del delitto di cui all'art. 629 c.p., "che deve considerarsi in atto finché non sia effettuato l'ultimo versamento".

◆ Il motivo di ricorso, depurato dagli inapprezzabili elementi fattuali da cui è connotato (l'esposizione è inframmezzata da brani discorsivi estrapolati dalle dichiarazioni dei collaboranti), è destituito di fondamento. Sui profili ricostruttivi in contestazione non è dato registrare alcuna illogicità o contraddittorietà nel percorso valutativo della sentenza impugnata e, meno che mai, nessuna inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La decisione di appello, nell'affrontare lo specifico rilievo critico del ricorrente (già proposto come motivo di appello) offre una ricostruzione sequenziale della dinamica complessiva della vicenda di estorsione aderente ad individuate e precise emergenze processuali e tale da offrire una spiegazione dello stesso incontro con il Soncini voluto da Francesco Bidognetti, che lo fa prelevare e condurre nella masseria in cui con i sodali gli chiede conto del proprio operato imprenditoriale anche nei riguardi delle ditte subappaltatrici già fatte inserire (come già "suggerito" dall'Ilardi) nell'organizzazione della grande opera pubblica. Ricostruzione in cui sono ampiamente chiarite e argomentate le discrasie, soltanto apparenti, della narrazione dei collaboranti De Simone e Domenico Bidognetti. Segnatamente in relazione al predetto incontro coattivo, che deve ritenersi oggettivamente avvenuto, come emerge a chiare lettere da tutto il tessuto probatorio acquisito nel corso del dibattimento, e che il Bidognetti (che -va ricordato- insieme a Francesco Schiavone detto *Sandokan* rappresenta il vertice assoluto del sodalizio camorristico dei Casalesi) non avrebbe avuto ragione di promuovere, ove non fosse stato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'effettivo *dominus* e ispiratore del progetto criminoso nella sua interezza e in tutte le sue concatenate fasi esecutive.

Per sola completezza va ricordato che al riguardo la sentenza di primo grado evidenzia come, riferendo della vicenda estorsiva per il carcere di Santa Maria C.V., l'altro imputato collaborante Giuseppe Quadrano abbia affermato di sapere che i soldi corrispondenti all'estorsione (le tangenti sovrappagate dalla Concapua) erano appannaggio di Francesco Bidognetti.

3. Illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione del c.d.g. Dario De Simone all'incontro-riunione tra Bidognetti e altri e l'ing. Soncini. Partecipazione che, in rapporto alla data presunta dell'incontro (marzo 1993), non può esservi stata, il De Simone essendo stato arrestato l'8.3.1993. Evenienza che non manca di rendere inattendibile l'intero costruito accusatorio del De Simone o, se non altro, ad incrinarne gravemente la credibilità.

♦ La generica doglianza è infondata, essendo puntualmente disattesa, in termini di logica e coerenza che rendono per tal verso incensurabile la motivazione in questa sede, dalla sentenza di appello. Laddove chiarisce come l'incontro con Bidognetti imposto all'ing. Soncini possa ragionevolmente essere avvenuto, con la presenza del De Simone, il luogotenente di Bidognetti incaricato di prelevare l'ingegnere e condurlo nel luogo dell'incontro, in epoca compresa tra il 15.2.1993 (data della prima incursione armata nel cantiere da parte dei camorristi scissionisti, secondo la narrazione dello stesso Soncini) e il successivo 7.3.1993, cioè in un periodo in cui De Simone si trova in stato di libertà.

7. Ricorso di Vincenzo Zagaria.

1. Contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento all'applicazione degli artt. 110, 629 c.p. e 192 co. 3-4 c.p.p.

1.1. Al di là dell'apparente complessa e articolata motivazione la sentenza non supera le incongruenze descrittive della vicenda dell'estorsione all'impresa Pizzarotti (Concapua) ravvisabili nella narrazione degli accadimenti offerta dai collaboranti Dario De Simone e Domenico Bidognetti e (in minima parte) da Carmine Schiavone. Rimane ignoto, infatti, l'importante dato su chi e quando, appartenendo genericamente al clan dei Casalesi, abbia concordato prima dell'inizio dei lavori con l'esponente della Pizzarotti ing. Soncini il versamento all'organizzazione criminale di una tangente estorsiva pari al 5 % del valore dell'appalto per il nuovo carcere. I giudici di appello valorizzano in modo particolare le propalazioni del De Simone e del Bidognetti, ma attraverso le stesse non riescono a rimuovere il cono d'ombra che si addensa su modalità, tempi e protagonisti dell'originario accordo sulla percentuale tangenziale ed, anzi, per superare le discrasie e lacune narrative dei due collaboranti, sono indotti a censurare specularmente -pur riconoscendone l'importanza ricostruttiva- le asserzioni dell'ing. Soncini, tacciandole di lacunosità o elusività. Il vero è che la condotta estorsiva risulta provata sul piano indiziario, a tutto voler concedere, soltanto sotto il profilo della imposizione alla Pizzarotti delle ditte dei subappaltatori, lo stesso Soncini non facendo menzione di una esplicita richiesta di una tangente diretta a carico del raggruppamento di imprese assegnatario dell'appalto.

1.2. Né la sentenza impugnata è in grado di superare le discrasie concernenti l'episodio del violento schiaffo inferto, secondo l'accusa personalmente dallo Zagaria, all'altro rappresentante della Pizzarotti ing. Negro (reato di lesioni sub B dichiarato prescritto già dalla sentenza del Tribunale. L'episodio è collocato all'inizio dei lavori edificatori avvenuto nella primavera del 1992 ed è potenzialmente incompatibile con lo stato di detenzione dello Zagaria in quel periodo, scarcerato soltanto l'1.7.1992. La sentenza, muovendo dalle dichiarazioni del Negro, accreditate di aprioristica piena credibilità, colloca lo "schiaffeggiamento" alla data del 31.7.1992, superando ogni pur rilevabile imprecisione o carenza mnemonica del Negro.

1.3. Palesi vanno, altresì, considerate le dissonanze che pervadono l'asserita partecipazione dello Zagaria (anche) all'altro snodo di rilievo dell'operazione estorsiva camorristica costituito dall'incontro "riservato" avvenuto tra Francesco Bidognetti e l'ing. Soncini, che i giudici di secondo grado collocano in un periodo compreso tra il 16.6.1992 e il 7. 3.1993. Sull'episodio è attribuito gran peso alle dichiarazioni confessorie e accusatorie di Domenico Bidognetti, sebbene sia tralasciata ogni effettiva indagine sulla attendibilità intrinseca del proपालante, la cui collaborazione con la giustizia interviene a dibattimento quasi esaurito. La sentenza impugnata ha eluso i rilievi espressi con l'atto di appello, omettendo la doverosa verifica delle dichiarazioni del Bidognetti ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p., assumendole come rilevante dato di riscontro delle proपालazioni dell'altro collaborante Dario De Simone in riferimento alla convocazione coatta del Soncini da parte di Francesco Bidognetti.

♦ I tre temi o profili di doglianza, dietro lo schermo di una lineare enunciazione critica, sono privi di fondamento e, per più versi non consentiti, poiché -a fronte delle pur riconosciute complessità e ricchezza argomentativa della decisione di appello- il ricorso non specifica quali peculiari passaggi della motivazione della sentenza offrano spazio alle esposte censure di illogicità ed incoerenza, sottese in realtà alla prefigurazione di una rilettura alternativa e riduttiva delle fonti di prova non consentita nell'odierno giudizio.

Su tempi e modi dell'accordo tangenziale di matrice camorristica, che la Corte di Appello correttamente (sulla base di una regola di esperienza desumibile dalle consimili casistiche di operatività criminosa del clan dei Casalesi e, per vero, di qualsiasi radicata organizzazione delinquenziale attiva nel controllo delle iniziative imprenditoriali e industriali del territorio di riferimento) antepone sia alla coatta convocazione dell'ing. Soncini per fare il punto sullo stato e sul pagamento (sovrappagamento) dei lavori appaltati alle ditte "amiche" già inserite nell'organico dei lavori per il nuovo carcere, sia alle incursioni armate ed interferenti del gruppo camorristico scissionista, non è consentito alcun serio dubbio sull'attribuibilità dello stesso ai vertici storici o comunque dell'epoca del clan dei Casalesi, di cui Vincenzo Zagaria è un esponente di primo piano. A tale conclusione la Corte di Appello e prima il Tribunale di Santa Maria C.V. sono pervenuti sulla base delle univoche emergenze probatorie, integrate dalle indagini di polizia giudiziaria e dalle contigue e successive indicazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, le cui parziali e non significative imprecisioni sono diffusamente chiarite e giustificate dalla motivazione della sentenza di appello, proprio alla luce -come già rimarcato- dei motivi di appello degli imputati, oggi surrettiziamente riproposti, come nel caso dello Zagaria, quali motivi di ricorso per cassazione. Né alle conclusioni cui è giunta la Corte di Appello, confermatrice sul punto della prima decisione, possono far velo le approfondite valutazioni, storico-fattuali e logiche, sulla complessiva trama

narrativa dei fatti offerta dall'ing. Soncini (testimone assistito e dichiarante anche nel processo Spartacus), che -come segnala la sentenza di secondo grado- finisce col dire soltanto quello che non può oggettivamente negare.

Fuorvianti si mostrano i rilievi espressi sull'episodio della grave intimidazione consumata nei confronti dell'ing. Negro, la cui pertinente collocazione temporale è individuata alla fine del luglio 1992 (31.7.1992) in virtù delle credibili dichiarazioni dello stesso Negro (il ricorso si astiene dall'indicare le addotte distonie della sua testimonianza) e dell'acquisito certificato sanitario del 6.8.1992 attestante la perforazione del timpano di un orecchio (una patologia, va aggiunto, che non può essere sopportata troppo a lungo senza interventi e certamente non per alcuni mesi, come si vorrebbe sostenere nel ricorso). Profili, tutti, per altro, assorbiti dalle dichiarazioni del c.d.g. De Simone che si trova insieme allo Zaccaria (i due sono i preposti de clan dei Casalesi al controllo del territorio ove è insediato il cantiere del carcere) in occasione dell'episodio dello "schiaffo" e dal riconoscimento fotografico della persona dello Zaccaria come dell'autore dell'aggressione effettuato in corso di indagini dallo stesso ing. Negro.

Ineccepibili, infine, sono le osservazioni con cui la Corte territoriale giudica non significativa la presunta tardività della collaborazione informativa offerta dall'imputato Domenico Bidognetti, che conferma, per avervi lui stesso preso parte, la presenza dello Zagaria all'incontro tra Bidognetti "*Ciccio 'e mezzanotte*" e l'ing. Soncini già affermata dal De Simone. Senza tacere che la diretta partecipazione all'incontro dello stesso Zagaria, rinviene una logica giustificazione (che il ricorso si astiene dal contestare) nel concomitante personale interesse diretto dell'imputato (non nella sola veste di esponente del clan dei Casalesi), atteso che le risultanze processuali concludono che l'impresa Motrer diretta dal deceduto Domenico Ilardi, che è il motore iniziale -se così può dirsi- dei subappalti estorsivi imposti alla società Concapua, è portatrice della diretta dissimulata cointeressenza dello stesso Zagaria, di cui l'Ilardi è un semplice prestanome (non tralasciando di sottolineare che nella ditta lavora il fratello dell'imputato, Guido Zagaria in apparente qualità di cottimista).

2. Violazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato Dario De Simone e della persona offesa Stefano Soncini (esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.).

Riprendendosi i rilievi espressi con l'articolato precedente motivo di ricorso, si censura la valutazione di sostanziale inattendibilità parziale che la Corte di Appello ha espresso sulle dichiarazioni del Soncini. La scindibilità delle dichiarazioni non può diventare strumento di arbitraria selezione delle parti del racconto che risultino tra loro necessariamente collegate, senza far precedere l'analisi dalla doverosa verifica di attendibilità soggettiva del dichiarante e di generale intrinseca affidabilità del contributo dichiarativo. Operando in tal modo la sentenza di appello scinde in tante frazioni o segmenti il racconto del Soncini, finendo per essere costretta in alcuni casi ad evidenziare presunte reticenze del dichiarante in realtà insussistenti, ove si abbia riguardo alla narrazione dei fatti nel loro insieme. Analoghe considerazioni critiche vanno espresse per l'apprezzamento delle dichiarazioni del c.d.g. De Simone, le cui discrasie e dissonanze sono state eluse o minimizzate dalla Corte di Appello.

♦ Anche questo descritto motivo di impugnazione non ha pregio. Vuoi perché il ricorso si astiene dall'indicare gli specifici punti critici del tessuto narrativo del Soncini e del De Simone che sarebbero stati oggetto, singolarmente o in speculare sincronia,

dell'erroneo vaglio dei giudici di appello. Vuoi soprattutto perché la lettura dell'analitica motivazione della sentenza impugnata, che davvero non trascura nessuno dei possibili punti deboli o lacunosi o reticenti delle serie di dichiarazioni rese dai due soggetti (della legittimità della valutazione frazionata degli assunti collaborativi si è detto all'inizio della presente disamina) non offre spazio alcuno per le esposte critiche di illogicità o incoerenza valutative dei racconti del Soncini e in particolare del De Simone.

3. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla rideterminata più elevata pena inflitta all'imputato.

Il percorso logico seguito dalla Corte di Appello nel rimodulare, in accoglimento dell'appello del p.m., la pena irrogata allo Zagaria non è comprensibile. Sia con riguardo alla mancata diversificazione della posizione del ricorrente rispetto a quella del coimputato Francesco Bidognetti (cui è stata inflitta la medesima pena); sia con riguardo all'erroneo cumulo, ai sensi dell'art. 63 co. 4 c.p., delle circostanze ad effetto speciale di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 c.p., ritenute in numero di tre in luogo delle effettive due.

♦ Il subordinato motivo di doglianza è indeducibile, afferendo al trattamento sanzionatorio frutto del discrezionale apprezzamento del giudice di merito sorretto da adeguata e logica motivazione e, per ciò, stesso non scrutinabile dal giudice di legittimità. Ed è a un di presso manifestamente infondato con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 63 co. 3-4 c.p., correttamente applicata dalla Corte territoriale, atteso che le circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre a quella di cui all'art. 7 L. 203/91, sono tre e non due, come si desume dalla semplice lettura dell'imputazione (minaccia armata, più persone riunite, imputati facenti parte di una associazione camorristica).

8. Ricorso di Francesco Fabozzo.

1. Violazione degli artt. 63, 192 e 195 c.p.p. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La sentenza impugnata valorizza nell'esame della posizione dell'imputato, presunto concorrente morale nell'estorsione alla Pizzarotti-Concapua quale gestore di una impresa subappaltataria di lavori su indicazione del clan dei Casalesi, la cooperativa Kennedy), le dichiarazioni rese dall'ispettore di p.s. Alfonso Picone, che ha riferito di avere raccolto informazioni confidenziali da tale Giuseppe Granata. Costui, le cui dichiarazioni non sono state verbalizzate dal funzionario di polizia, è stato considerato dalla sentenza impugnata come un "confidente" le cui indicazioni non avrebbero potuto essere oggetto di verbalizzazione. Così non è perché il Granata è un dipendente della cooperativa Kennedy, cioè una persona informata sui fatti il cui esame andava condotto ai sensi degli artt. 351 e 357 c.p.p. Ciò non è avvenuto e le dichiarazioni del Picone, quando riferisce di fatti appresi dal Granata, sono altresì in ogni caso inutilizzabili perché assunte in violazione del divieto di cui all'art. 195 co. 4 c.p.p. E parimenti inutilizzabili sarebbero le sue provalazioni anche nel caso in cui, lo si ritenga un potenziale indagato nella vicenda estorsiva, le cui affermazioni avrebbero dovuto essere raccolte nel rispetto del disposto dell'art. 63 c.p.p.

♦ La censura è infondata. la Corte di Appello ha fornito ampia e motivazione, giuridicamente corretta, dell'utilizzabilità della testimonianza de relato del Picone, in ragione della analisi delle emergenze processuali svolta anche con il supporto della

decisione della Corte Costituzionale intervenuta sul disposto dell'art. 195 co. 4 c.p.p. con la sentenza n. 305/2008, difettando nel caso di specie le "condizioni" per procedersi ai sensi degli artt. 351 e 357 c.p.p., atteso che è il Granata, prima di assumere la veste di coimputato nel procedimento, a rivolgersi al Picone per rendergli le proprie "confidenze". Confidenze che l'ufficiale di p.g. raccoglie nell'ambito (come precisa la sentenza di primo grado) delle indagini dirette alla cattura dell'allora latitante Vincenzo Zagaria. Per altro la stessa sentenza di appello non manca di precisare come l'inserimento dell'impresa del Fabozzo tra quelle "favorite" dai subappalti imposti dalla camorra casalese emerga largamente *aliunde*.

2. Erronea applicazione degli artt. 110 e 192 co. 2 c.p.p. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il concorso criminoso morale del Fabozzo è basato sulla congettura che la ditta Kennedy che lui gestisce sia stata tra quelle suggerite o consigliate alla Pizzarotti dall'Ilardi. Ma si tratta di una semplice supposizione non suffragata da altri seri elementi indiziari, specialmente per quanto attiene alla individuazione della concreta condotta tenuta dall'imputato in rapporto di efficienza causale con la vicenda estorsiva consumata in danno della società Pizzarotti. Neppure è sorretta da concreti dati di prova la effettiva corresponsione delle tangenti che l'impresa del Fabozzo avrebbe versato alla associazione camorristica per ripagarla dei lavori conseguiti nel quadro delle opere edificatorie del nuovo carcere. La labilità della ritenuta vicinanza del Fabozzo al clan dei Casalesi è, d'altro canto, smentita dalla sentenza con cui il ricorrente è stato assolto dalla accusa di partecipazione al medesimo sodalizio criminale, sentenza cui i giudici di secondo grado non annettono la rilevanza che le è dovuta.

♦ Il motivo di impugnazione, in gran parte generico laddove estrapola dal tessuto espositivo della sentenza, che dedica una lunga e articolata analisi alla posizione del ricorrente (sentenza, pp. 25-32), selezionando alcuni passaggi del percorso giustificativo della confermata responsabilità del prevenuto, estrapolandoli dal quadro complessivo di valutazione della sentenza, è senz'altro infondato.

Non mere congetture o semplici illazioni sono alla base della affermata responsabilità del ricorrente, ma seri e convergenti dati indiziari desunti da affidabili fonti probatorie, tra cui le dichiarazioni rese da Giuseppe Granata ai sensi dell'art. 210 c.p.p. (imputato di reato collegato), certamente utilizzabili, sul ruolo imprenditoriale svolto dal Fabozzo e sulla sua corresponsione di tangenti al clan camorristico (nelle mani del De Simone). Situazione che si connette alla povertà strutturale dell'impresa che mai avrebbe potuto (come precisa in linea generale lo stesso ing. Soncini per le ditte subappaltatarie "suggerite" da Ilardi) aspirare, per autonome credenziali, a conseguire i lavori commissionati dal consorzio Concapua. Sicché perfettamente logico e in linea con le risultanze processuali è il ragionamento della sentenza di appello che, in punto di mancanza di prova di eventuali "iniziative" propulsive delle ditte aggiudicatrici di subappalti per ottenere le commesse, sottolinea come ciò si giustifichi con il rispetto di un principio fondamentale nella gestione di operazioni criminali tangenziali del genere di quella relativa alla costruzione del carcere di Santa Maria C.V. Nel senso che chi sceglie è colui che ha il potere di farlo (il gruppo criminoso che controlla il territorio) e la capacità concreta di imporre (o "suggerire") le proprie scelte, senza tollerare interferenze di sorta. Di tal che non vi è alcun bisogno per le imprese "favorite" (si tratti di quella del Fabozzo o di altri, come i coimputati Pecchia e Statuto) per proporsi, dal

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

momento che la scelta tangenzia del sodalizio criminoso cade sempre su "imprenditori fidati", che abbiano già dato prova, diretta o indiretta, della propria disponibilità ad inserirsi nel circuito tangenziale criminale. E per altro, a prescindere dall'intervenuta assoluzione del Fabozzo dal reato associativo ex art. 416 bis c.p., è un fatto che la contiguità ai Casalesi del Fabozzo è attestata, come la sentenza ricorda aver riferito il c.d.g. De Simone, dall'aver offerto personale ospitalità domiciliari a camorristi coinvolti in un conflitto a fuoco.

3. Violazione degli artt. 521 e 603 c.p.p. e illogicità della motivazione.

Incongruamente i giudici di secondo grado hanno respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (esame del presidente della società cooperativa e nuovo esame dell'ing. Soncini sulla data del consiglio ad inserire la ditta Kennedy nel circuito dei subappalti), erroneamente ritenendo non rilevante e non decisivo stabilire modalità e tempi delle trattative sfociate nel subappalto a favore della Cooperativa Kennedy ed effettiva conduzione della ditta apoditticamente attribuita, quale gestore di fatto, al ricorrente. Il Soncini colloca l'intervento dell'Ilardi "a valle della sparatoria" avvenuta nel cantiere (che le indagini accerteranno essere opera della frangia camorristica scissionista), cioè dopo il 15.2.1993, vale a dire quando la Kennedy ha esaurito la propria commessa. La sentenza di appello opera una impropria retrodatazione dell'intervento dell'Ilardi, valorizzando le dichiarazioni rese dal Soncini nell'ambito del processo Spartacus e così fissando l'epoca dei "consigli" di Ilardi subito dopo l'estate del 1992, nell'autunno di quello stesso anno. Tale errata premessa temporale vizia tutto il susseguente ragionamento della sentenza con riferimento alla ribadita partecipazione criminosa morale (presunto beneficiario) del ricorrente. A ciò dovendosi altresì aggiungere che lo stesso collaborante De Simone, valutato sempre credibile, neppure è in grado di chiarire se la ditta del Fabozzo abbia lavorato o meno nel cantiere per il nuovo carcere.

♦ L'articolata doglianza è indeducibile, delineando un esempio paradigmatico di surrettizia non consentita riproposizione di una alternativa rilettura di dati fattuali del processo dietro lo schermo di ipotizzati vizi di logicità della motivazione.

Premesso che per stabile giurisprudenza di questa Corte regolatrice i giudici di merito di secondo grado neppure avrebbero avuto necessità di giustificare il rigetto della istanza di rinnovazione istruttoria (una motivazione imponendosi soltanto nel caso contrario di ammissione della integrazione istruttoria), le ragioni comunque addotte dalla sentenza di appello a sostegno dell'inapplicabilità dell'art. 603 c.p.p. appaiono pertinenti e corrette, allorché evidenziano la non decisività dei nuovi acquisendi dati conoscitivi ai fini della definizione del ruolo e del coinvolgimento criminoso del Fabozzo. Quanto al momento in cui la sentenza colloca la scelta della cooperativa Kennedy su indicazione dell'Ilardi, il ricorso formula mere ipotesi che non giustificano in alcun modo la preferibilità di talune dichiarazioni del Soncini rispetto a quelle valorizzate dalla Corte di Appello e che, per contro, assumono ben maggiore coerenza sequenziale, quando si legga la sentenza di appello nella sua interezza e si tenga altresì conto del dato oggettivo per cui lo stesso Soncini indica espressamente la cooperativa Kennedy tra quelle indicategli da Ilardi per assicurare la fornitura di calcestruzzo e che comunque tali ditte, inclusa la Kennedy, già avevano ricevuto dei subappalti quando avviene il forzoso incontro con Francesco Bidognetti e gli altri vertici del clan camorristico.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9. Ricorso di Antonio Pecchia.

1. Violazione dell'art. 585 -co. 1, lett. c)- c.p.p. per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del p.m. tardivamente proposto.

La Corte territoriale ha respinto l'eccezione preliminare avanzata dalla difesa del Pecchia sulla intempestività dell'appello del p.m., privilegiando *contra reum* l'annotazione di cancelleria che registra un avviso di deposito della motivazione della sentenza inviato al p.m. tale da rendere tempestiva l'impugnazione della pubblica accusa, in luogo di quella -di pari valore- desumibile dall'epigrafe dello stesso atto di appello del p.m., che segnala di aver ricevuto l'avviso di deposito il 19.9.2008 (si da rendere tardivo il deposito dell'appello del p.m. avvenuto soltanto il 9.1.2008).

♦ Il motivo di censura è manifestamente infondato per le semplici ragioni limpidamente enunciate dalla Corte di Appello, che ha rilevato come l'indicazione della ricevuta comunicazione del deposito della sentenza recata dall'atto impugnatorio del p.m. sia il frutto di un semplice refuso grafico, dal momento che l'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza di primo grado è stato ricevuto dal p.m. soltanto il 19.11.2009 e non il 19.9.2008. Data quest'ultima di per sé implausibile, essendo la data del deposito in cancelleria della sentenza, che per certo non può coincidere con un avviso di deposito eseguito per il p.m. quello stesso giorno.

2. Violazione dell'art. 192 co. 3-4 c.p.p. e motivazione carente e contraddittoria.

I giudici di appello suffragano la penale responsabilità dell'imputato soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dal c.d.g. Domenico Bidognetti, la cui credibilità non è stata, tuttavia, sottoposta ad adeguata verifica. Parimenti lacunosa, al di là delle incertezze dello stesso c.d.g. De Simone, è la valenza indiziaria desunta dal supposto interessamento di Francesco Bidognetti, nel noto incontro con l'ing. Soncini, per l'attività svolta nel cantiere dall'impresa del Pecchia, interessamento che la sentenza impugnata sostiene essere stato verosimilmente caldeggiato da Domenico Bidognetti. Lo stesso Soncini, dal canto suo, non rende esplicita una diretta indicazione o pressione proveniente da Ilardi "*plenipotenziario della Motrer*" per l'inserimento nell'elenco delle ditte fornitrici di calcestruzzo in regime di subappalto dell'impresa del Pecchia.

♦ Le censure son infondate. La sentenza di appello argomenta con ricchezza di particolari e di considerazioni logiche tratte dalle fonti testimoniali nel loro complesso e non dal solo Domenico Bidognetti la sicura consapevole partecipazione del Pecchia alla ripartizione dei subappalti imposti alla Concapua. Certa essendo la partecipazione del c.d.g. Bidognetti all'incontro con il Soncini deciso dal suo autorevole cugino Francesco Bidognetti, in quanto attestata dal c.d.g. De Simone ed accreditata indirettamente dalle dichiarazioni del Soncini, ulteriori elementi possono ricavarsi, a giudizio della Corte partenopea, anche dalle dichiarazioni del c.d.g. Francesco Cirillo (che assiste ad una dazione di denaro in contanti per circa cento di milioni di lire dal Pecchia a Domenico Bidognetti). D'altro canto l'interessamento per l'impresa del Pecchia di cui Domenico Bidognetti si sarebbe fatto portatore presso il cugino è fatto palese dalla cointeressenza, mediata da prossimi congiunti del collaborante, fatti associare al Pecchia proprio in vista della creazione di una fonte di reddito personale e autonoma da parte dello stesso Bidognetti in margine alla generale operazione estorsiva consumata dal suo gruppo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

criminoso di appartenenza (clan dei Casalesi). Né assume rilievo il postumo scioglimento della società creata dal Pecchia con i congiunti del Bidognetti.

3. Difetto e illogicità di motivazione sul ruolo del Pecchia quale collettore della tangente corrisposta al clan dei Casalesi dalla società Pizzarotti.

I giudici di secondo grado non hanno fornito idonea risposta ai rilievi fissati nell'atto di appello sulla sostanziale mancanza di prova dell'aggiuntivo ruolo di percettore delle tangenti provenienti da altre imprese subappaltatarie e dalla stessa Pizzarotti da destinarsi alla "cassa" del clan dei Casalesi, tangenti veicolate dallo strumento della sovrapproduzione dei lavori remunerati dalla Pizzarotti-Concapua. Per altro lacunosa e non definito è l'intero arco temporale di reale operatività della ditta del Pecchia presso il cantiere del nuovo carcere.

♦ La doglianza è infondata sino a lambire profili di aspecificità, finendo per più versi per riproporre una censura vagliata dalla Corte di Appello, le cui osservazioni non sono oggetto di puntuali e concrete notazioni critiche. Le deduzioni formulate dai giudici del gravame sullo specifico ruolo di collettore delle tangenti svolto dal Pecchia con cadenza mensile sono caratterizzate da ampiezza descrittiva e da piena logicità e trovano fondamento anche in questo caso nelle concordi chiamate in correità di Domenico Bidognetti e di Dario De Simone. Quest'ultimo con ricchezza di dettagli ha ribadito di aver svolto funzioni per dir così di cassiere-controllore delle somme pervenute al clan dei Casalesi, constatando come le tangenti riscosse presso il cantiere del nuovo carcere risultassero sempre "portate" dal Pecchia. Né le indicazioni accusatorie provenienti dai due collaboratori di giustizia possono ritenersi seriamente sminuite dal fatto che l'ing. Soncini non ha mai fatto riferimento al Pecchia come collettore di tangenti estorte dal gruppo criminale. Per il semplice motivo che sul punto le affermazioni del Soncini vanno lette con assoluta cautela, il professionista essendo arrivato a negare, del tutto implausibilmente, perfino l'esistenza di una tangente, in misura più consistente, facente capo alla sua impresa Pizzarotti, diversa da quella costituita dalla imposizione dei subappalti e da quella procurata dagli stessi subappaltatori.

4. Difetto e illogicità della motivazione in punto di mancanza dei presupposti per considerare il ricorrente concorrente materiale o morale nell'estorsione alla Concapua.

L'imputato non si è mai adoperato per vedersi aggiudicare opere in subappalto dall'organismo consortile aggiudicatario della costruzione del nuovo carcere, né sono acquisiti elementi probatori che attestino l'attivarsi in tal senso del prevenuto.

♦ Si tratta della stessa doglianza, infondata, avanzata con il ricorso dell'imputato Fabozzo. Doglianza che si è visto essere priva di pregio per le ragioni già esposte nell'esame del precedente ricorso, alle quali non può che farsi rinvio (cfr. *antea*, sub 9.2).

5. Erronea applicazione dell'art. 7 L. 203/91 e difetto di motivazione.

La Corte di Appello ha disatteso senza adeguata giustificazione i motivi di gravame deducendo l'insussistenza dei presupposti per ritenere configurabile l'aggravante ad effetto speciale c.d. della mafiosità dell'azione criminosa (per modalità esecutive e per finalità dell'azione illecita).

♦ Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza di appello e la stessa sentenza di primo grado dedicano ampio spazio per argomentare la sussistenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della contestata circostanza aggravante ad effetto speciale in un caso criminale che, è appena il caso di osservare, si rende emblematico della pacifica connotazione mafiosa (camorristica) delle modalità esecutive dell'azione estorsiva e delle finalità agevolatrici della associazione camorristica di riferimento territoriale perseguite da siffatta azione.

10.- Ricorso di Rodolfo Statuto.

1. Violazione di legge (artt. 125, 192 c.p.p.) e difetto di motivazione.

La sentenza impugnata è priva dei motivi di diritto sui quali si fonda la decisione, che è assunta in aperta violazione dell'art. 192 c.p.p., quanto a valutazione delle acquisite chiamate in correità dello Statuto, ed all'assenza di ragioni di critica alla sentenza assolutoria di primo grado, non indicando le ragioni per cui sono state ritenute non attendibili le prove contrarie a quelle prospettate dalla pubblica accusa.

♦ Le censure sommariamente esposte sono prive di specificità, non essendo dato comprendere quali aspetti della decisione di appello siano sottoposti a specifica critica, e sono comunque manifestamente infondate. Il richiamo alla mancata critica della prima decisione è fuori luogo, dal momento che la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.v. che ha prosciolto in primo grado l'imputato, pur pregevole per ampiezza ricostruttiva, è assolutamente laconica e vaga nell'esplicare le ragioni della ritenuta carenza di prova involgente la posizione di Rodolfo Statuto.

2. Erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e difetto di motivazione.

La sentenza di secondo grado non chiarisce quali specifici contegni dell'imputato siano stati idonei ad integrare la contestata condotta di estorsione in concorso. D'altro canto, come evidenziato dalla sentenza di primo grado sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso ing. Soncini della Pizzarotti, l'impresa Beton Caserta dello Statuto è stata scelta per la fornitura di calcestruzzo dalla Concapua autonomamente e al di fuori di qualsiasi imposizione camorristica per i prezzi convenienti ditta e per ragioni logistiche connesse alla vicinanza della sede aziendale al cantiere del nuovo carcere. Tale profilo di censura è ripreso e ribadito nel sesto motivo di ricorso, che deve intendersi qui assorbito. Le valutazioni di segno negativo espresse dai giudici di appello nei confronti dello Statuto, tratte dalla sua condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. sono inconferenti perché la sentenza di condanna in parola è stata acquisita illegittimamente, non essendo ancora passata in giudicato.

♦ Il motivo di ricorso è infondato. La sentenza della Corte di Appello è sorretta da solida e logica motivazione immune da discrasie che possano renderla censurabile in questa sede di legittimità. Ampio spazio è riservato, infatti, per inquadrare temporalmente l'affidamento della fornitura di calcestruzzo alla Beton Caserta. Tale ditta, diversamente da quanto afferma o ricorda l'ing. Soncini, non è stata la prima a fornire calcestruzzo al cantiere, tale dovendosi considerare la ditta Edilbeton di Gaetano Iorio, come affermato dallo stesso e confermato dal collaborante De Simone. Il subingresso della Beton Caserta dello Statuto, anche con possibili concomitanti ma brevi apporti delle due ditte, avviene quando inspiegabilmente la Edilbeton si sottrae alla commessa di propria iniziativa con il pretesto (riferito alla Pizzarotti) di non giudicare remunerativi i concordati prezzi del calcestruzzo, ma in realtà per il diretto intervento del clan dei Casalesi che "sceglie" per il lavoro in parola la ditta dello Statuto, estromettendo dal mercato parallelo (tangenzioso) -come riferiscono uniformemente il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

De Simone e lo stesso Iorio- la Edilbeton dello Iorio che non può che accettare remissivamente tale decisione, ben conoscendo la caratura criminale del De Simone e dello stesso Vincenzo Zagaria, con i quali è in contatto nel vano tentativo di difendere le proprie ragioni lavorative. Ma la scelta non è altrimenti modificabile perché, come gli riferiscono De Simone e Zagaria, la ditta dello Statuto è espressamente caldeggiata da Francesco Schiavone, cioè dal massimo esponente di vertice del clan dei Casalesi unitamente a Francesco Bidognetti. Evenienze che la sentenza impugnata segnala essere ribadite anche dal c.d.g. Domenico Bidognetti. Ed è allora del tutto logica la susseguente deduzione dei giudici di appello sul ruolo di "consapevole beneficiario dell'attività estorsiva" assunto dallo Statuto, considerato un "amico" del clan dei Casalesi.

Quanto alla decisione di condanna non definitiva emessa nei confronti dello Statuto nel processo Spartacus, la stessa è stata legittimamente acquisita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. quale documento valutabile come prova dei fatti documentali da essa rappresentati unitamente agli altri elementi di prova acquisiti (cfr. Cass. Sez. 5, 22.1.2010 n. 11905, rv. 246550), al pari del decreto definitivo della Corte di Appello di Napoli con cui lo Statuto è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni (proprio per la sua verificata contiguità al clan dei Casalesi).

3. Violazione degli artt. 581, 591 c.p.p. in relazione all'appello dei p.m.

La Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello del p.m. nei confronti dello Statuto per l'assoluta sinteticità dei motivi di gravame addotti dal p.m., privo di indicazioni su contegni di possibile coartazione della volontà contrattuale dell'impresa Pizzarotti ascrivibili allo Statuto.

♦ La censura è manifestamente infondata ed ineducibile. La pregiudiziale ammissibilità dell'appello del pubblico ministero è stata congruamente apprezzata dalla Corte di Appello a fronte di omologhi rilievi sollevati *in limine* dai difensori di più imputati. E' sufficiente, del resto, la semplice lettura dell'atto di appello del p.m. per sincerarsi della congruenza degli elementi di censura prospettati avverso la sentenza di primo grado per quel che concerne la posizione dell'odierno ricorrente Statuto.

4-5. Falsa applicazione degli artt. 192, 533, 429 -co. 1, lett. c)- e 521 c.p.p. e carenza della motivazione.

L'accusa di concorso nel reato di estorsione contestata allo Statuto difetta in punto di necessaria enunciazione del fatto reato, non recando specifica menzione dei contegni illeciti attribuiti all'imputato con peculiare attenzione a comportamenti volti ad indurre l'imposizione estorsiva alla Concapua dei servizi erogati dalla Beton Caserta del ricorrente. La sentenza di appello in definitiva riconosce come fondato il rilievo difensivo in punto di contestazione, respingendolo per presunta tardività dell'eccezione. Ma, una volta ammesso il difetto di enunciazione del fatto, la Corte avrebbe dovuto -in applicazione dell'art. 521 co. 2 c.p.p.- dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e trasmettere gli atti al p.m. in sede ai fini di nuova e corretta contestazione dell'accusa.

♦ I due motivi di ricorso, che in parte replicano l'eccezione sollevata dal difensore del ricorrente nel giudizio di appello, non sono fondati. La sentenza di secondo grado ha correttamente rimarcato che la lamentata lacunosità del capo di imputazione sul ruolo dello Statuto sussiste, sebbene sia soltanto apparente, ma la stessa avrebbe dovuto essere fatta valere, integrando una virtuale nullità relativa, nel giudizio di primo grado entro il

termine previsto dall'art. 491 c.p.p. Il che non è avvenuto. Sul merito della doglianza, tuttavia, la sentenza di secondo grado evidenzia che la posizione dello Statuto deve essere considerata nel contesto generale della configurazione accusatoria della vicenda estorsiva di cui lo Statuto è divenuto parte con piena cognizione di tutti gli elementi probatori e senza alcuna lesione, quindi, del suo diritto di difesa e, di conseguenza, di pretesa violazione del principio di correlazione ex art. 521 c.p.p. Il nome dello Statuto e della sua impresa non compaiono, del resto, nel capo di imputazione solo perché l'uno e l'altro non sono indicati dal Soncini tra i nominativi e tra le ditte segnalatigli da Ilardi, la partecipazione tangenziale ai lavori del carcere dell'impresa dello Statuto essendo avvenuta, come ben noto all'imputato, in via autonoma per il diretto intervento di Francesco Schiavone "Sandokan".

6. Difetto di motivazione in punto di diniego della prevalenza sulle aggravanti delle concesse circostanze attenuanti generiche. Motivo subordinato e "formulato per puro scrupolo difensivo". La Corte di appello riconosce che l'imputato Statuto ha svolto nella dinamica dell'intera operazione estorsiva un ruolo non preminente. Tale emergenza avrebbe dovuto indurre ad irrogare una pena equivalente al minimo edittale e comunque con bilanciamento di prevalenza delle attenuanti innominate.

♦ La censura subordinata è ineducibile, involgendo la tematica del trattamento sanzionatorio, affrontata dalla sentenza di appello con congrua e logica motivazione, non suscettibile di alcun sindacato in sede di legittimità.

Al rigetto delle impugnazioni dei ricorrenti segue per legge la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Roma, 14 dicembre 2011

Corte di Cassazione - copia non ufficiale